

Sono stati pubblicati in “**CICERONIANA**”, nuova serie, vol. XIII, 2009, gli atti del XIII *Colloquium Tullianum*, promosso dal Centro di Studi Ciceroniani in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università Statale di Milano. Il *Colloquium*, che si è tenuto nel capoluogo lombardo dal 27 al 29 marzo del 2008, ha avuto come tema: “Cicerone e il diritto nella storia d’Europa”.

La prolusione al convegno è stata del compianto prof. **MARIO TALAMANCA**, dell’Università di Roma La Sapienza, su “**L’ORATORE, IL GIURISTA, IL DIRITTO NEL DE ORATORE DI CICERONE**” (in “Ciceroniana”, pp. 29-100).

Il *De oratore* costituisce uno dei dialoghi ciceroniani più interessanti per lo storico del diritto. In esso si rinvencono sia la famosa definizione del lavoro del giurista, modulato sulle attività del *cavere, respondere e agere*, sia l’esaltazione della sua casa come *totius oraculum civitatis*. Ma nel *De oratore* vi è pure la proposta di Crasso/Cicerone di un *ius* che diventi *genus dividendum* di una *scientia iuris* con lo statuto epistemologico di *ars*. Secondo Talamanca, all’epoca della composizione del *De Oratore*, Cicerone non aveva ancora chiara l’elaborazione della struttura del suo *ius civile in artem redactum* “sotto il profilo della tecnica diairetica, né una precisa idea su come organizzare nel detto schema la complessa materia offerta dalla *scientia iuris*” (p. 79). L’esistenza di un’opera ciceroniana dal titolo *De iure civili in artem redigendo*, secondo la notizia riportata da Gellio 1, 22, 7, non deve perciò far pensare all’opera vagheggiata da Crasso, apparendo decisivo al riguardo l’uso del gerundivo. Talamanca ipotizza infatti che in realtà il *ius civile in artem redactum* non avrebbe mai visto la luce, come testimonierebbe, da un lato, l’atteggiamento dell’Arpinate nel *De legibus*, dove l’invito di Attico di *conscribere de iure civili* viene respinto come compito troppo umile (*et sunt humiliora quam illa quae a nobis expectari puto*); e come, d’altro canto, prova anche il *Brutus*, dove l’esaltazione di Servio, giurista e padrone di una dialettica che si può identificare con la *ars extrinsecus adhibita* prospettata nel *De Oratore*, può essere letta come il segno del venir meno dell’interesse dell’Arpinate per quel progetto. *De legibus* 1, 14-17 risalirebbe perciò ad un periodo intermedio tra il *De Oratore* e il *Brutus* e l’atteggiamento sfavorevole là mostrato dall’Arpinate verso la *scientia iuris* e i giuristi può essere interpretato come la reazione all’abbandono di quell’idea di elaborare un *ius civile in artem redactum* (p. 95) di cui scrive nel *De Oratore*. Abbandono cui peraltro potrebbe non essere stata estranea la freddezza degli stessi giuristi.

Il secondo intervento riportato in “Ciceroniana” (pp. 101-116), è quello del prof. **PAOLO CHIESA**, dell’Università degli studi di Milano, su “**ADOARDO DI CORBIE E I LETTORI DEL DE LEGIBUS IN ETÀ CAROLINGIA**”.

Anche se l’epoca carolingia non è comunemente considerata una *aetas* ciceroniana, alcune opere filosofiche dell’Arpinate – il *De natura deorum*, il *De divinatione*, il *Timaeus*, il *De fato*, i *Paradoxa stoicorum*, il *Lucullus*, il *De legibus* e uno spezzone dei *Topica* – facevano parte di un corpus a noi giunto in quattro esemplari, il *Corpus Leidense*. Il dibattito sull’elaborazione e la circolazione di tale corpus è ancora aperto, anche se è noto il luogo dove questa operazione fu realizzata: il monastero di Corbie, nel nord-est della Francia. Uno dei dotti che vi lavorarono fu un chierico di nome Adoardo, che collazionò due dei codici del *Corpus Leidense* e sovrintese all’edizione del gruppo delle opere filosofiche ciceroniane che oggi costituisce il *Codice Laurenziano di San Marco 257*. La raccolta di Adoardo, nota dalla seconda metà dell’Ottocento, fu pubblicata da Paul Schwenke nel 1898. Anche se il lavoro di Adoardo non presenta particolare interesse per i classicisti, per i medievisti viceversa assume particolare rilevanza, in quanto scritto autografo di uno dei principali esponenti di quello che è stato chiamato l’umanesimo carolingio. Nel testo gli estratti ciceroniani sono emendati alla luce del nuovo contesto ideologico-religioso: il plurale *dei* è normalmente sostituito dal singolare *deus*; dal *De legibus* Adoardo estrapola le sezioni sulla condizione naturale degli uomini e il fondamento sia naturale che divino del diritto, mentre non riporta quelle parti dell’opera che trattano delle magistrature e della storia istituzionale e

politica romana. Il dotto chierico carolingio con i passi di Cicerone vuole rappresentare l'opinione di una *auctoritas*, con la massima fedeltà consentita dalla nuova situazione ideologica (p. 111). Null'altro si sa della vicenda umana di Adoardo. Tuttavia, nella sua epoca l'impero fu dilaniato dalla lunga e sanguinosa guerra civile tra i discendenti di Carlo Magno. Non appare perciò inverosimile pensare ad un collegamento implicito tra il lavoro su Cicerone e il richiamo alle ragioni del diritto, in un'età dominata invece dalla guerra e dal sopruso. Richiamo che tuttavia Adoardo non poté rendere esplicito.

L'intervento del prof. **GUALTIERO CALBOLI**, dell'Università di Bologna, ha avuto come tema: **“CICERO RHETORICA AD C. HERENNIIUM. GLOSSATORI E DETTATORI: LA FORZA DI UNA FALSA ATTRIBUZIONE”** (in “Ciceroniana”, pp. 117-140).

La *Rhetorica ad C. Herennium* ha goduto di grande fortuna durante il Medioevo, in particolare dal '200 al '300, non solo per l'idea che Cicerone l'avesse scritta per correggere il suo precedente *De inventione*, ma anche per la snellezza del testo, che raccoglie in soli quattro libri tutta la retorica. Da ciò la denominazione assai diffusa di *Rhetorica nova* per la *Rhetorica ad C. Herennium* e *Rhetorica vetus* per il *De inventione*. In realtà la denominazione di *Rhetorica ad C. Herennium* non si rinviene prima del 395 e tale falsa attribuzione è probabilmente da attribuirsi a Girolamo, *Adversus Rufinum* 1, 15-16. La grande circolazione delle opere di Girolamo per tutto il Tardoantico e il Medioevo sarebbe stata così all'origine dell'attribuzione a Cicerone della *Rhetorica ad C. Herennium*, che composta circa due anni dopo il *De inventione* ciceroniano, mantiene con questo il legame con le scuole di ambiente rodiese, dove il contributo dell'esperienza filologica alessandrina si legava alla cultura filosofica peripatetica e stoica dell'isola di Rodi.

Nella cultura giuridica medievale non si può riscontrare una presenza ricorrente dell'opera ciceroniana: gli autori della Glossa – si pensi ad Azzone o ad Accursio – fondavano il loro lavoro sui *Digesta*, sul *Codex* e le *Institutiones*, e non numerosissimi sono i richiami all'Arpinate nella compilazione giustiniana. Tuttavia i giuristi erano formati alle arti del *Trivium* e del *Quadrivium*, ed è attraverso questa via indiretta che si può rinvenire la presenza dell'opera ciceroniana. Abbazie e scrittori di Cattedrale furono i luoghi di produzione dei codici della *cd. Rhetorica ad C. Herennium*, con una interessante connessione tra retorica e dialettica, e il *De inventione* e la *Rhetorica ad C. Herennium* se fino al XIII secolo furono trasmesse separatamente, successivamente cominciarono a comparire nello stesso codice. Il glossatore Rogerius impiega la dottrina degli *status* del *De inventione*, mentre un altro glossatore, il Bulgarus, adotta lo schema della *Rhetorica ad C. Herennium*, trascurando il diverso sistema degli *status* presente nel *De inventione*. Secondo Calboli, occorre però ricordare che la logica medievale era caratterizzata da una topica di origine aristotelica, attraverso la mediazione di Boezio e degli interpreti di Aristotele. La figura di Cicerone si collocava perciò al centro dei rapporti tra logica, diritto e retorica e la sua presenza attraverso l'uso della dialettica può essere rintracciata nella Glossa fin dalle origini della scuola, in Irnerio e Accursio. I campioni della retorica, i *Dictatores*, pure attingendo dal *De inventione* e dalla *Rhetorica ad C. Herennium* e dai loro commenti, non accettarono però Cicerone in modo acritico. Boncompagno da Signa prese una posizione assai dura contro l'Arpinate, fondando così la necessità della sua *Rhetorica novissima*. D'altro canto, il richiamo congiunto alla Bibbia e al prologo del *De inventione* si rinviene nella cultura dell'epoca nella lotta in nome della *libertas* contro l'imperatore Federico II.

Il contributo del prof. **ALEXANDRU CIZEK** dell'Università di Münster ha avuto per tema: **“INGENIUM ET MORES CICERONIS: ZUM BILD CICEROS IM MITTELLATEINISCHEN SCHRIFTUM”** (in “Ciceroniana”, pp. 141-163).

Francesco Petrarca e Giovanni di Salisbury furono tra i primi a restituire alla cultura europea un'immagine di Cicerone più ampia e complessa rispetto a quella prevalente nei secoli precedenti. In particolare Giovanni di Salisbury, poco interessato ai costumi di Cicerone, appuntò la sua attenzione sull'*ingenium*, ovvero sulla filosofia e sugli insegnamenti etici e costituzionali

dell'Arpinate. Tuttavia la sua celebre dottrina del tirannicidio, esemplarmente definita nella nota espressione: *semper tyrannum licuit adulari, licuit enim decipere et honestum fuit occidere, si tamen aliter coherceri non poterat*, non ebbe come principale riferimento l'elaborazione ciceroniana, quanto piuttosto gli esempi tratti dalla Bibbia, dalla storia greca, o il richiamo alla *Institutio ad Traianum*. Anche se nella dottrina di Giovanni non sono assenti aspetti organicistici, nel *Policraticus* il tiranno assume le vesti di *Diaboli imago*, mentre il principe ideale è rappresentato come garante e incarnazione della *lex*, considerato *donum Dei* e *imago voluntatis Divinae*. Nell'espone invece la diversa figura dell'usurpatore, il lessico di Giovanni da Salisbury si impregna di suggestioni ciceroniane, con i richiami alle nozioni di *iustum*, *rectus*, *honestum*. In realtà nel *Policraticus* Cicerone è autore molto ricorrente, pure imitato sul piano strettamente stilistico e anche in molte questioni politico-filosofiche il vescovo inglese appare nell'orbita dell'Arpinate, professando una dottrina della moderazione e un certo scetticismo verso le posizioni estreme. Tuttavia anche la diversa valutazione dell'opera di Cesare differenzia Giovanni di Salisbury da Cicerone: di Cesare il vescovo esalta infatti la *clementia*, la *prudencia* e la condotta dignitosa al momento della morte, sintomo della sua *honestas*. In realtà, sono da un lato la preoccupazione per la *libertas ecclesiae*, dall'altro la legittimazione della monarchia, gli elementi che segnano i confini della recezione ciceroniana da parte di Giovanni di Salisbury.

Influenzato dalla dottrina politica di Giovanni di Salisbury è il Petrarca, che nella giovinezza ammirò profondamente l'Arpinate, imitandone spesso pure lo stile. Successivamente si può notare nella sua riflessione un atteggiamento ambivalente, poiché pur non apprezzando taluni comportamenti privati, il grande umanista italiano continuò a mostrare simpatia verso Cicerone, di cui ammirava la "eloquenza aurea", lo "spirito celeste" e l' "*ingenium* divino", fino a sentirlo come una sorta di suo *alter ego*, nei confronti del quale esercitare quella stessa intelligenza critica che egli era solito impiegare verso di sé. Nella dottrina dello stato anche Petrarca si distinse da Cicerone, considerando Cesare l'antesignano di un principato augusteo da lui fortemente idealizzato, sia per le suggestioni politiche del suo tempo, ma anche a seguito della lettura di Svetonio e del *De bello Gallico*. Per il Petrarca, alla luce dell'esempio di Cesare e del *De clementia* di Seneca, il sovrano avrebbe dovuto incarnare le maggiori virtù, con un accento particolare sulla *temperantia*, la *iustitia* e la *clementia*, che avrebbe dovuto tingersi per il sovrano anche di *magnanimitas*. E tale visione non fu modificata dalla conoscenza delle *Epistulae ad Attico*.

La relazione del prof. GIOVANNI NEGRI dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha avuto come titolo:

"CICERONE COME 'FONTE DI COGNIZIONE' DEL DIRITTO PRIVATO ROMANO. L'ESEMPIO DELLA CAUSA CURIANA: APPUNTI PER UNA RICERCA" (in "Ciceroniana", pp. 165-183).

La *causa Curiana*, che è ricordata nel *De inventione*, nel *De oratore*, e nel *Brutus*, riguardò il caso di un certo Coponio, il quale ritenendo erroneamente la moglie incinta, aveva istituito erede il nascituro, chiamando tuttavia all'eredità *Manius Curius*, in caso di morte prematura del figlio. Morto il testatore, e però non nato il figlio, un agnato aveva fatto valere il titolo di erede legittimo di fronte al tribunale dei *Centumviri*, ma *Curius* aveva resistito in giudizio, opponendo quell'istituzione testamentaria. L'agnato del testatore fu difeso da Quinto Mucio Scevola, mentre *Curius* da Licinio Crasso.

Secondo l'Autore, dalle testimonianze ciceroniane emerge come le orazioni dei due difensori facessero entrambe riferimento alla necessità di interpretare rigorosamente il testamento, come tale e nell'ambito del diritto testamentario più in generale. E se la tesi di Scevola fu che la mancata nascita del figlio avrebbe fatto venir meno il presupposto della sostituzione, giacché se il testatore avesse voluto istituire *Curius etiam filio non nato* lo avrebbe espressamente scritto, con conseguente nullità dello stesso testamento; Crasso, ponendosi abilmente sullo stesso piano di Scevola, ovvero su quello del rispetto dello *scriptum*, si concentrò invece sull'individuazione e sul rispetto della volontà del testatore, così come questa era emersa dallo stesso testamento. Dunque nella *causa*

Curiana non è rinvenibile un'alternativa tra *verba* e *voluntas* o tra *ius strictum* ed *aequitas*, come posizioni culturali e ideologiche diverse, né come indice di tecniche ermeneutiche contrapposte (p. 171); piuttosto Cicerone nel *De inventione* inquadra quel dibattito nell'ambito della controversia *ex scripto et sententia*; mentre sullo sfondo della vittoria della tesi sostenuta da Crasso agirono i motivi della centralità della prassi testamentaria nella società romana, ovvero l'idea che lo spirito di un uomo fornito di *dignitas* potesse sopravvivere entro la cerchia dei parenti e degli amici attraverso l'istituzione ereditaria, come sostenne lo stesso Cicerone nelle *Tusculanae*.

La relazione del prof. **MARIO ASCHERI**, dell'Università degli Studi di Roma Tre, ha avuto per tema: **“TRADIZIONE REPUBBLICANA E ICONOGRAFIA DI CICERONE A SIENA”** (in “Ciceroniana”, pp. 185-202).

La figura di Cicerone nell'iconografia pubblica di Siena si è spesso legata al riferimento repubblicano. I dipinti in cui compare la figura dell'Arpinate nel Senese sono quattro e risalgono al periodo tra i primi anni del Quattrocento e i primi del Cinquecento. A Siena: un affresco di Taddeo da Bartolo, dove Cicerone è rappresentato insieme ad Aristotele, Catone, e ad altri personaggi della repubblica romana, in contrapposizione a Cesare e Pompeo, additati invece alla esecuzione pubblica come i responsabili della fine della repubblica; e in un rilievo scolpito da Antonio Federighi nel 1464, dove con Cicerone compaiono Bruto minore, Bruto maggiore, Furio Camillo e Catone l'Uticense. Cicerone appare pure in due ritratti affrescati a Lucignano della Chiana e a Montalcino: nel primo è raffigurato con un grosso libro dal testo illeggibile; mentre nello scrittoio dell'ospedale di Montalcino, la sua figura compare in un ciclo di uomini illustri, con un collage di citazioni dal *De officiis*, in cui sono esaltati i benefici: l'ente viveva infatti della generosità pubblica e privata. La fine della repubblica e della sua *dulcis libertas*, nel 1555, contrassegnò anche la conclusione del richiamo ciceroniano nella iconografia del Senese.

La relazione della prof.ssa **MARJORIE CURRY WOODS** dell'Università del Texas ad Austin ha avuto per titolo: **“THE CLASSROOM AS COURTROOM: CICERO'S ATTRIBUTES OF PERSONS AND THE INTERPRETATION OF CLASSICAL LITERARY CHARACTERS IN THE RENAISSANCE”** (in “Ciceroniana”, pp. 203-215).

Nell'insegnamento della retorica nel tardo Medioevo e nel primo Rinascimento furono spesso adoperati il *De inventione* e la pseudociceroniana *Rhetorica ad Herennium*, di cui possediamo più di seicento manoscritti. L'analisi dei caratteri letterari di queste opere e degli *status* personali tratti dalla letteratura passò dalle aule scolastiche a quelle giudiziarie, influenzando le stesse strategie processuali. Geoffrey de Vinsauf sui presupposti della *Rhetorica ad Herennium* e dell'*Ars poetica* di Orazio scrisse un importante trattato di retorica e un commentario a quest'opera della metà del XV secolo, conservato in un manoscritto nell'Archivio Capitolare del Duomo di Pistoia, si richiamò al *De inventione* nella enumerazione e definizione degli attributi e delle azioni. In questo contesto anche il primo discorso di Didone ad Enea diventò un esempio retorico di *captatio benevolentiae*, con un doppio approccio al personaggio virgiliano, che riecheggiava anch'esso il *De inventione*. In questa orbita deve essere letto pure il *De educatione* di Maffeo Vegio, scritto intorno al 1460, dove sia Enea sia Didone sono interpretati attraverso un doppio punto di vista, che può facilmente ricalcare le posizioni della accusa o della difesa in un giudizio. In realtà, un modello educativo fondato sull'istruzione letteraria e sui testi della classicità influenzò e fu a sua volta influenzato dalle prassi giudiziarie e dalla definizione dei caratteri e degli *status* e, come l'interpretazione letteraria servì all'argomentazione giuridica, quest'ultima conformò la stessa lettura dei testi classici, con effetti che durarono a lungo nel tempo.

L'intervento del prof. **UMBERTO ROBERTO**, dell'Università di Roma La Sapienza, ha avuto come tema: **“ASPETTI DELLA CONOSCENZA DI CICERONE NELLA RIFLESSIONE GIURIDICA TARDOANTICA”** (in “Ciceroniana”, 217-243).

L'importanza di Cicerone per l'apprendimento della retorica appare indiscutibile nelle scuole tardoantiche, mentre pressoché irrilevante è la sua presenza nelle scuole di diritto, sia in Occidente che in Oriente. Se tuttavia si sposta l'attenzione sul dibattito sulle forme della costituzione politica o sui rapporti tra politica, diritto e società, il panorama muta in modo significativo. L'Autore così mette in evidenza come nello scambio epistolare tra Nettario e Agostino sul destino della città di Calama in Numidia, lo stesso Cicerone, attraverso una fitta trama di citazioni erudite, diventi canale di comunicazione, ma anche elemento di contrasto tra i due scrittori. La conoscenza di Cicerone si rinviene anche in esponenti importanti della burocrazia imperiale dell'Oriente romano. E se Giovanni Lido si limita ad una sola citazione dal Cicerone delle *Verrinae*, esclusivamente per spiegare l'etimologia di alcuni termini tecnici, nel *Perì politikès epistèmes* il prefetto del pretorio Menas/Menodoro, che secondo il Mazzocchi partecipò attivamente alla redazione del *codex* di Giustiniano, si richiama a Cicerone per elaborare una dottrina aristocratica della legittimazione del potere imperiale e del suo esercizio condiviso con il senato e le più alte cariche dell'impero, per il vantaggio generale della comunità. Nella *Historia chronica* di Giovanni di Antiochia, la morte di Cicerone, raffigurato come difensore della *civitas* nella repressione della congiura di Catilina, è descritta poi come uno degli episodi più drammatici dell'epoca delle guerre civili, mentre Cesare diventa la causa della catastrofe della repubblica e il distruttore della libertà. In realtà, sostiene l'Autore, nel richiamo all'Arpinate in questi autori del Tardoantico si può rinvenire una contrapposizione tra diritti in pericolo, e in questo contesto Cicerone si conferma come campione della libertà dei cittadini e difensore dei valori civici. In quest'immagine di Cicerone, almeno per tutto il VI secolo, Occidente e Oriente conservarono unità di giudizio.

La relazione del prof. **MORTIMER N.S. SELLERS**, dell'Università di Baltimora, ha avuto per tema: **"THE INFLUENCE OF MARCUS TULLIUS CICERO ON MODERN LEGAL AND POLITICAL IDEAS"** (in "Ciceroniana", pp. 245-280).

Cicerone può essere considerato il padre del diritto e della politica moderni. Se per Modernità si intende il richiamo alla ragione contro l'arbitrio di un'autorità, se connotato della sensibilità moderna è la capacità di ordinare la vita, le credenze, le leggi e la politica attraverso il metro della ragione e del bene comune, piuttosto che col richiamo ai dettati di una religione, di un'autorità o in nome di meri interessi, il mondo moderno non sarebbe tale senza la vita e le opere di Marco Tullio Cicerone. Il richiamo a Cicerone da parte degli Europei diventò moderno quando essi smisero di imitarlo nello stile e nella retorica, occupandosi invece delle sue vedute in tema di religione, diritto e politica. James Harrington con il *Commonwealth of Oceana*, difese l'eredità di Aristotele e Cicerone contro le teorie del *Leviathan*. Algernon Sidney affermò che la grandezza di Roma fosse dovuta al fatto che le leggi erano più forti dei comandi degli uomini. John Locke divise la sua opera in due volumi: nel primo, ricco di esempi biblici, contrappose alla schiavitù del potere assoluto la ragione, presentata come la voce di Dio; e come Cicerone, Aristotele e Sidney, anche Locke definì l'unico compito del potere politico il bene pubblico, da riconoscere in base alla ragione, identificata nella legge di natura. La *Glorious Revolution*, se affermò il principio che fondamento e fine della legge avrebbe dovuto essere il bene pubblico, non abolì tuttavia il potere del *regnum*, né l'importanza della uniformità religiosa. Il passo definitivo verso la modernità del pensiero giuridico europeo non si ebbe perciò nella *Glorious Revolution*, e il trionfo del modernismo giuridico occidentale non avvenne al centro dell'Europa, ma nella sua estrema periferia, sul litorale orientale del Nord America. Gli Americani, dopo la Dichiarazione d'Indipendenza avevano infatti bisogno di una nuova forma di governo che rimpiazzasse le discreditate strutture coloniali. Cicerone fornì il nome, repubblica, il fine, la libertà, e la tecnica dei *checks and balances*. Ma Cicerone giocò un ruolo importante anche negli ideali della Rivoluzione francese, stavolta però non senza rivali, poiché il gusto antiquario dei Francesi li spinse non solo verso l'esempio romano, ma anche verso Sparta e Atene, dividendo così l'ideologia dei rivoluzionari in due tendenze, parzialmente anticipate da Montesquieu e Rousseau. Mentre i seguaci di Cicerone affermarono l'importanza dei controlli e dei bilanciamenti del potere e del ruolo della legge, gli ammiratori della Grecia sostennero invece il

richiamo alla virtù e alla sovranità popolare. E se nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo non è difficile intravedere l'eredità ciceroniana, la decapitazione di Luigi XVI segnò invece l'inizio dell'epoca del Terrore, nella quale sembrarono trionfare le visioni di Marco Antonio o di Augusto: ignorando i controlli e i bilanciamenti del potere, Robespierre e Bonaparte rimpiazzarono le dottrine costituzionalistiche della legge con la loro personale visione della giustizia. La violenza della Rivoluzione francese e la sua degenerazione dispotica aprì così uno scisma nella modernità tra i partigiani di Cicerone, Montesquieu e quelli di Catone e Rousseau.

L'eredità di Cicerone può essere sintetizzata in tre principi: il primo, che la vera legge è *recta ratio*; il secondo che essa debba servire il bene pubblico e collettivo di tutti coloro che ne sono soggetti; e il terzo, decisivo, è che i requisiti fondamentali della legge e della giustizia implicano una forma di governo *moderatus et permixtus*, fondato su controlli e bilanciamenti tra i poteri. I giuristi moderni non avrebbero potuto sfidare principi e re, facendo trionfare il costituzionalismo in Europa senza l'esempio di Cicerone. E fin quando sopravvivrà tra gli uomini il ricordo dell'Arpinate, il privilegio e la tirannia non potranno mai sentirsi interamente al sicuro.

La relazione del prof. CARLO VENTURINI dell'Università di Pisa ha avuto come oggetto: **“L'ESILIO DI CICERONE TRA DIRITTO E COMPROMESSO POLITICO”** (in “Ciceroniana”, pp. 281-296).

Al termine di una drammatica seduta del dicembre del 63 Cicerone ottenne dal senato un *senatus consultum* che lo autorizzò alla messa a morte di cinque catilinari detenuti nel carcere Mamertino. Cinque anni dopo questi eventi, il tribuno P. Clodio fece approvare due plebisciti, tradizionalmente chiamati *lex Clodia de capite civis Romani* e *lex Clodia de exilio Ciceronis*. Secondo Velleio Patercolo e Cassio Dione, la *lex Clodia de capite civis* non avrebbe introdotto nessuna novità nell'ordinamento, limitandosi alla riaffermazione del divieto, già contenuto nelle XII tavole, della messa a morte del *civis indemnatus*, lasciando nel vago la questione fondamentale, ovvero la legittimità o meno del comportamento di un console che avesse ordinato la soppressione di cittadini in base al voto espresso dall'assemblea senatoria. Secondo l'Autore, Cicerone, aderendo a consigli probabilmente non disinteressati, aveva preso il *turpissimum consilium* di allontanarsi da Roma nella notte che aveva preceduto la votazione della *lex Clodia de capite civis*, proprio per rendere impossibile con la sua assenza l'espletamento della *diei dictio*, il cui intervento avrebbe poi qualificato la sua partenza come riconoscimento di colpevolezza, configurabile da parte del *concilium plebis* come *iuxtum exilium*, con l'irrogazione successiva della *aqua et igni interdictio*. In realtà una *diei dictio* sarebbe stata abbastanza improbabile, poiché una eventuale condanna dell'oratore si sarebbe trasformata in una dichiarazione di illegittimità dell'intera procedura, che coinvolgeva l'assemblea dei *patres*; procedura, che secondo quanto affermava Cesare nel racconto sallustiano, aveva costituito infatti un *novum exemplum*. Il compromesso politico tra *populares* e *optimates* e così l'espedito giuridico della *lex Clodia* fu invece quello di accusare Cicerone di avere fatto uccidere dei *cives indemnati* non in ottemperanza, ma falsificando un *senatus consultum*, come appare in Cic., *Dom.* 50. Così Clodio, successivamente alla partenza dell'oratore, poté avere gioco facile nel prospettare tale atto come implicito riconoscimento di colpevolezza in base alla legge che lo stesso tribuno aveva fatto votare. E conseguente fu l'ulteriore plebiscito fatto votare da Clodio che qualificò l'allontanamento da Roma di Cicerone come *iuxtum exilium* con l'irrogazione proprio di quella *aqua et igni interdictio*, che l'oratore aveva cercato di evitare con la sua partenza. Cicerone si rese conto ben presto di essere stato tradito, ma durante l'esilio non dichiarò mai il proprio risentimento. Del resto, poco dopo più di un mese dalla *lex de exilio Ciceronis*, approfittando dell'assenza di Clodio e del favore di Pompeo, L. Ninnio Quadrato si fece promotore di un *senatus consultum* per il ritorno dell'esule a Roma, che fu votato dai *patres* alla unanimità.

Il prof. DARIO MANTOVANI, dell'Università degli studi di Pavia, ha dedicato la sua relazione al tema: **“CICERONE STORICO DEL DIRITTO”** (in “Ciceroniana”, pp. 297-365).

Secondo l'Autore, se può considerarsi fondata l'opinione di Fritz Schulz per la quale la storia giuridica esula dagli interessi degli antichi, tuttavia, alla ricerca di una coscienza storica nel diritto romano, oltre all'eccezione costituita dall'opera di Pomponio, non si può non guardare anche alla prestazione ciceroniana. Sono infatti molti i luoghi nell'opera dell'Arpinate il cui il diritto diviene oggetto di una analisi, che istaurando una distanza tra il presente e il passato, si può considerare almeno embrionalmente storica (p. 365). L'interesse ciceroniano, anche militante, per la storia andò crescendo nel suo ultimo decennio di vita, nell'ambito del suo più ampio progetto di adeguare la letteratura latina alla greca, spaziando largamente tra la storia politico-militare, i riti, gli usi e i costumi privati e pubblici, le prassi costituzionali, le istituzioni e la legislazione, mentre distinto rimaneva l'ambito del *ius civile*. Sotto quest'ultimo profilo, il discorso di Crasso nel *De oratore* appare illuminante: la conoscenza del *ius* è ritenuta utile per ricavare nozioni antiquarie e lessicali, rintracciandosi nelle antiche norme le parole e le consuetudini degli antenati; oppure si presenta come strumento per la conoscenza della scienza politica, ritrovandosi nelle XII tavole il fondamento delle istituzioni della *civitas*; ma la conoscenza del diritto appare necessaria e anche piacevole secondo il *De Oratore*, perché nel *ius civile* e nelle *leges* è possibile rinvenire anche i concetti filosofici che sono alla base dell'etica. Mantovani osserva come in realtà tale ordine tripartito si sarebbe ritrovato poi applicato dallo stesso Cicerone nel *De legibus*: nelle sue analisi di ordine antiquario, in particolare nella esposizione delle *leges* sul *ius deorum Manium* – pagine fondamentali per gli storici, giacché contengono la sequenza più ampia di norme provenienti dalle XII tavole che possediamo – dove Cicerone, attraverso Demetrio Falereo, scopre pure le analogie tra le norme decemvirali e la legislazione di Solone sui riti funebri; ma anche nella prospettiva filosofica della sua stessa gnoseologia giuridica, attraverso il rapporto tra le XII tavole e la natura, intesa come ragione che governa il cosmo. In altre occasioni invece la storia del diritto diventa immediatamente l'oggetto dell'interesse ciceroniano, come nel caso dell'editto di Lucullo, dove l'oratore definisce una relazione tra evoluzione sociale e riforme giuridiche.

Nella analisi della storia della fenomenologia giuridica, Cicerone lascia scoprire anche la sua visione della storia come più ampia vicenda della civilizzazione umana e le sue opinioni in materia di teoria politica. Così la stessa nascita del diritto appare uno dei contrassegni della civiltà, segno di un progresso nella civilizzazione, in quanto vincolo e fattore coesivo della società e strumento per l'attribuzione a ciascuno del suo; mentre la narrazione della storia della Roma arcaica e le stesse vicende di Romolo e Numa appaiono finalizzate non solo verso il modello della costituzione mista, ma si inseriscono pure in questa idea più generale, stadiale e ascendente, della civilizzazione umana, che dal *De inventione* alla *Pro Sestio*, al *De oratore* fino al *De finibus* e al *De officiis* appare uno dei temi costanti della riflessione ciceroniana. Lo stesso schema storiografico, con la descrizione di una parabola ideale della storia della giurisprudenza romana ordinato teleologicamente verso un *ius* che sia ordinato come *ars* (operazione epagogica che Cicerone già aveva compiuto per il diritto all'altezza del *De legibus* e che ritroviamo nella storia dell'oratoria nel *Brutus*), probabilmente era stata seguita da Cicerone anche nel *De iure civili in artem redigendo*, come appare dai riferimenti sopravvissuti in Gellio e Carisio. La coscienza storica di Cicerone risente quindi spesso di una forte tensione teorica, tipica della storiografia antica, ma anche di tematiche e suggestioni provenienti dal presente. E la nostra dipendenza da Cicerone fa sì che a volte anche la nostra storia del diritto romano non sia che la visione ciceroniana della storia del diritto.